

giorno di parte straordinaria.

Tornando alla parte ordinaria dell'Assemblea, secondo la sequenza indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria 3) **"Nomina del Collegio Sindacale"**

e avverte che anche in questo caso, data la lunghezza del documento, ritiene di potersi astenere con l'accordo dei presenti, dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, il cui testo è riportato nella brochure contenuta nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente

in conformità a quanto ampiamente evidenziato sia nella relazione illustrativa sia nell'avviso di convocazione ricorda che le disposizioni del nuovo articolo 25 dello Statuto sociale, quali approvate nella parte straordinaria dalla odierna Assemblea, sono destinate a trovare applicazione già in occasione della presente nomina del Collegio Sindacale. Ciò comporta in concreto, quali principali novità rispetto alla precedente disciplina statutaria in materia, che:

- tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti verranno nominati dall'Assemblea attraverso il meccanismo del "voto di lista", mentre in base allo statuto previgente, che rifletteva la precedente normativa di legge sui "poteri speciali", il Presidente del Collegio Sindacale veniva nominato direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; il rimanente Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente continueranno invece ad essere tratti dalle altre liste, secondo il meccanismo descritto nel nuovo articolo 14.3), lettera b) dello Statuto sociale, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate;
- la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Il Presidente informa

che risultano essere state presentate dagli Azionisti 2 liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale. Entrambe le liste sono state presentate, depositate e pubblicate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni statutarie.

in particolare, che la lista presentata dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, detentore di 3miliardi 69milioni 635mila 842 azioni, pari al 50,628% del capitale sociale - lista che in fase di votazione sarà indicata come lista "numero 1" - risulta pubblicata sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "Corriere della Sera" dell'8 maggio 2004;

che tale lista contiene l'indicazione dei seguenti candidati,

suddivisi a norma di statuto in due sezioni ed elencati all'interno delle sezioni stesse mediante numero progressivo:

Sezione Sindaci effettivi:

1. Prof. Angelo Provasoli
2. Prof. Carlo Conte

Sezione Sindaci supplenti:

1. Dott. Giancarlo Giordano

che i relativi *curricula* (depositati presso la Sede sociale in data 10 maggio 2004, nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate) in sintesi sono stati inseriti nel sito internet della Società e in apposito fascicolo contenuto nella cartellina consegnata all'atto del ricevimento;

che una seconda lista, presentata da una serie di società di gestione del risparmio, qui di seguito elencate:

Fineco Asset Management SGR S.p.A.; Aletti Gestielles SGR S.p.A.; Arca SGR S.p.A.; BNL Gestioni SGR S.p.A.; DWS Investments Italy SGR S.p.A.; Ersel Asset Management SGR S.p.A.; Fineco Gestioni SGR S.p.A.; Hermes Administration Services Limited (per conto di Royal Mail Pension Trustees Limited, The Trustees of BT Pension Scheme, Hermes Assured Limited); Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.; Nextra Investment Management SGR S.p.A.; Pioneer Investment Management SGR S.p.A.; Pioneer Asset Management S.A.; Sanpaolo IMI Asset Management SGR S.p.A.,

detentrici complessivamente di 83milioni, 963mila 155 azioni, pari all'1,385% del capitale - lista che d'ora in poi sarà designata come lista degli investitori istituzionali e che in fase di votazione sarà indicata come lista "numero 2" - risulta pubblicata sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "Repubblica" del 7 maggio 2004;

che tale lista numero 2 contiene l'indicazione dei seguenti candidati, suddivisi anche in tal caso a norma di statuto in due sezioni ed elencati all'interno delle sezioni stesse mediante numero progressivo:

Sezione Sindaci effettivi:

1. Prof. Franco Fontana

Sezione Sindaci Supplenti:

1. Dott. Paolo Sbordonì

che i relativi *curricula* sono stati, come i precedenti, depositati presso la Sede il 10 maggio 2004 e messi a disposizione degli azionisti.

(nella stesura del presente verbale il Presidente dà atto che i candidati delle liste hanno tempestivamente depositato presso la Sede sociale le dichiarazioni di accettazione della candidatura attestando, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.)

Il Presidente

Invita gli interessati a presentare richiesta di intervento con le ormai ben note modalità.

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Delfino, come appresso.

DELFINO. Inizia a svolgere una domanda relativa alla tecnica di

contabilizzazione di una sopravvenienza attiva conseguente al recupero di costi sostenuti nell'anno precedente.

Il Presidente gli fa rilevare peraltro l'estraneità all'argomento in trattazione e, su suo invito, Delfino desiste dall'intervento.

A richiesta del Presidente nessun altro avendo chiesto la parola

il Presidente

dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione come segue.

Mette in votazione le 2 liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale presentate dagli Azionisti, ricordando che, a termini di Statuto, ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;

prega di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

dichiara quindi aperta la procedura di votazione per la nomina del Collegio Sindacale.

ricorda che, come preannunciato in apertura dei lavori assembleari, gli Azionisti sono invitati a manifestare la propria preferenza per una delle due liste di candidati digitando sul "televoter" il tasto "1" in caso di preferenza accordata alla lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero il tasto "2" in caso di preferenza accordata alla lista presentata dagli investitori istituzionali; e che nella presente votazione non dovrà pertanto essere utilizzato il tasto "SI"; restando invece fermo l'utilizzo dei tasti "NO" ovvero "ASTENUTO" per esprimere, rispettivamente, voto contrario o di astensione rispetto ad ambedue le liste presentate.

Il Presidente

invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito alle liste presentate, a recarsi alla postazione "voto assistito"; mentre per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del "televoter", secondo le modalità appena indicate.

Il Presidente

invita ora:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta;
- a digitare il tasto "INVIO";
- a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato.

Seguono le votazioni.

Nel corso della votazione l'azionista Sangiorgi dichiara che a suo avviso l'azionista "Tesoro dello Stato" dovrebbe astenersi essendo il presentatore della "lista 1".

Chiede alla segreteria dell'ufficio di presidenza se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il "televoter".

Non essendovi segnalazioni,

il Presidente

dichiara chiusa la votazione per la nomina del Collegio Sindacale.

Invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito

delle votazioni e, ricevuta la stampa di tale esito, il Presidente lo comunica come segue:

Hanno partecipato alla votazione 386 azionisti, portatori di 3.920.543.550 azioni.

Hanno votato a favore della "lista 1" n. 3.722.469.037 azioni

Hanno votato a favore della "lista 2" n. 164.201.806 azioni

Hanno manifestato voto contrario n. 28.382.833 azioni

Astenuti n. 5.485.625 azioni

Non votanti n. 4.249 azioni

All'esito delle votazioni espresse dall'Assemblea sulle liste presentate,

il Presidente

dichiara pertanto nominato, a norma di Statuto, il nuovo Collegio Sindacale della Società nelle persone dei Signori:

- Prof. Angelo Provasoli, nato a Milano il 7 giugno 1942, Presidente;
- Prof. Carlo Conte, nato a Roma il 12 giugno 1947, Sindaco effettivo;
- Prof. Franco Fontana, nato a Canistro - l'Aquila - il 6 luglio 1943, Sindaco effettivo;
- Dott. Giancarlo Giordano, nato a Roma il 13 settembre 1945, Sindaco supplente;
- Dott. Paolo Sbordonì, nato a Roma il 4 dicembre 1958, Sindaco supplente.

(nella stesura del presente verbale il Presidente dà atto che, come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2436, comma 5, del codice civile, la nomina degli indicati componenti il nuovo Collegio Sindacale diverrà pienamente efficace a decorrere dal momento della iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione modificativa del previgente articolo 28 - corrispondente al nuovo articolo 25 - dello Statuto sociale adottata dalla presente Assemblea, per quanto concerne in particolare i meccanismi di nomina dei componenti il Collegio stesso; e che i medesimi componenti resteranno in carica, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, per tre esercizi, il relativo mandato scadendo pertanto in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2006.)

Il Presidente

rinnova, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la Società, il ringraziamento ed il saluto ai Sindaci uscenti Dott. Bruno De Leo e Prof. Gustavo Minervini - che hanno rivestito ininterrottamente tale carica fin dal 1992, cioè dal momento della trasformazione dell'Enel da ente pubblico in società per azioni - per l'impegno, la capacità professionale e l'apporto costruttivo di cui, nello scrupoloso rispetto della distinzione dei ruoli, hanno costantemente dato prova in questi anni nell'espletamento del loro mandato.

Al ringraziamento del Presidente si associa l'assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che è terminata la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4) "Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale"

il Presidente comunica che anche in questo caso ritiene di potersi astenere con l'accordo degli intervenuti dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, il cui testo è riportato nella brochure contenuta nella cartella consegnata all'atto del ricevimento.

Nessuno si oppone.

Prima di aprire la discussione,

il Presidente

sottolinea che per questo argomento il Consiglio di Amministrazione si è, ovviamente, astenuto dal presentare proposte, rimettendo agli Azionisti di formularle, ed invita a farlo.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista "Tesoro dello Stato" il quale, dopo avere espresso a nome del "Tesoro" la viva riconoscenza per l'opera svolta al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci che oggi cessano dalla carica, propone la determinazione dei compensi per il nuovo Collegio Sindacale come segue:

- 65.000 euro in ragione di anno per il Presidente del Collegio Sindacale;
- 55.000 euro in ragione di anno per ciascun Sindaco effettivo;
- nonché la previsione di una indennità pari a 500 euro per la partecipazione ad ogni riunione degli organi statutari, oltre alla rifusione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico e debitamente documentate.

Nessun'altra proposta essendo stata presentata,

il Presidente

invita gli interessati ad intervenire sulla proposta del "Tesoro dello Stato".

Nessuno interviene.

Il Presidente

mette quindi in votazione la sopra trascritta proposta dell'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente

prega di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

dichiara quindi aperta la procedura di votazione con le ben note modalità sulla indicata proposta di deliberazione in merito al quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Seguono le votazioni.

Quindi il Presidente

invita la segreteria dell'ufficio di presidenza a fornirgli la stampa con l'esito delle votazioni, sulla cui base comunica quanto segue:

Hanno partecipato alla votazione n. 357 azionisti portatori di n. 3.849.299.895 azioni

Favorevoli n. 3.843.802.223

Contrari n. 2.217

Astenuti n. 5.495.455

Non votanti -zero

Quindi il Presidente dichiara in assemblea che la proposta del "Tesoro dello Stato" sulla determinazione dei compensi, indennità e rimborso spese del nuovo Collegio Sindacale, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale presente, è stata approvata.

Quindi, il Presidente dichiara conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia di parte ordinaria che straordinaria, e terminata l'assemblea essendo circa le ore 16.00.

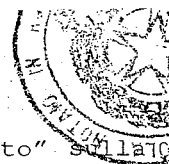
TRASCRIZIONI (citare nel testo) DI:

PRIMO

{ testi a fronte dello statuto pre modificazioni statutarie di cui al primo argomento di parte straordinaria, e di quello coordinato con tali modificazioni

SECONDO

{ testo integrale della relazione sul secondo argomento di parte straordinaria, contenente anche l'ordine del giorno su tale argomento proposto all'approvazione dell'odierna assemblea.



PRIMO

TESTO VIGENTE

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E
DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Art. 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:

a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;

b) nel settore energetico in

TESTO PROPOSTO

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E
DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Art. 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

Art. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:

a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;

b) nel settore energetico in

TESTO VIGENTE

- generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
- c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
- d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
- e) in altri settori:
- aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
- f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in

TESTO PROPOSTO

- generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
- c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
- d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
- e) in altri settori:
- aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
- f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca, consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in

TESTO VIGENTE

particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 6.063.075.189, rappresentato da n.

TESTO PROPOSTO



particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che **risultino** necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 6.063.075.189, rappresentato da n.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
6.063.075.189 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. 5.2 Le azioni sono <i>indivisibili</i> e ogni azione dà diritto ad un voto. 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. 5.4 Il consiglio di amministrazione del 9 aprile 2001, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 18 dicembre 1999, ha deliberato: 1. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2000, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue: - aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 5.513.200 mediante emissione di massime numero 5.513.200 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 8,6, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 3 marzo 2000 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo; - il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2004; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 2. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di	 6.063.075.189 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. 5.2 Le azioni sono <i>nominative</i> e ogni azione dà diritto ad un voto. 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. 5.4 Il consiglio di amministrazione del 9 aprile 2001, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 18 dicembre 1999, ha deliberato: 1. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2000, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue: - aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 5.513.200 mediante emissione di massime numero 5.513.200 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 8,6, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 3 marzo 2000 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo; - il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2004; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 2. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di

TESTO VIGENTE

"stock option" per l'anno 2001, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 34.274.050 mediante emissione di massime numero 34.274.050 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 7,272, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 9 aprile 2001 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2005; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 Il consiglio di amministrazione del 10 aprile 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 25 maggio 2001, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2002, per un importo complessivo massimo di euro 41.748.500, secondo le seguenti modalità:

- per l'importo massimo di euro 39.245.000 mediante emissione di massime numero 39.245.000 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro

TESTO PROPOSTO



"stock option" per l'anno 2001, da attuarsi - tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima - come segue:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 34.274.050 mediante emissione di massime numero 34.274.050 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 7,272, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 9 aprile 2001 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2005; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 Il consiglio di amministrazione del 10 aprile 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 25 maggio 2001, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2002 per un importo complessivo massimo di euro 41.748.500, secondo le seguenti modalità:

- per l'importo massimo di euro 39.245.000 mediante emissione di massime numero 39.245.000 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro

TESTO VIGENTE

- 6,426 determinato dal consiglio di amministrazione in data 28 marzo 2002;
- per l'importo massimo di euro 2.503.500 mediante emissione di massime numero 2.503.500 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,48 determinato dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2002.

Tale aumento di capitale è riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 28 marzo 2002 e in data 12 settembre 2002 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo.

Il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2007; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 5.6 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 23 maggio 2003, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 47.624.005, mediante emissione di un massimo di 47.624.005 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003 approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 10 aprile 2003.

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del

TESTO PROPOSTO

- 6,426 determinato dal consiglio di amministrazione in data 28 marzo 2002;

- per l'importo massimo di euro 2.503.500 mediante emissione di massime numero 2.503.500 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,48 determinato dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2002.

Tale aumento di capitale è riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 28 marzo 2002 e in data 12 settembre 2002 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo.

Il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2007; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

- 5.6 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 23 maggio 2003, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 47.624.005, mediante emissione di un massimo di 47.624.005 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003 approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 10 aprile 2003.

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del

TESTO VIGENTE

diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, *commi* secondo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.7 Il consiglio di amministrazione del 7 aprile 2004, esercitando interamente la delega come sopra conferitagli dall'assemblea del 23 maggio 2003, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 47.624.005 mediante emissione di massime numero 47.624.005 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 5,240, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 10 aprile 2003 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2008; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il

TESTO PROPOSTO



diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, **comma** secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.7 Il consiglio di amministrazione del 7 aprile 2004, esercitando interamente la delega come sopra conferitagli dall'assemblea del 23 maggio 2003, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 47.624.005 mediante emissione di massime numero 47.624.005 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 5,240, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 10 aprile 2003 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2008; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il

TESTO VIGENTE

capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

TESTO PROPOSTO



capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

TESTO VIGENTE

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

- 6.2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - rappresentino una percentuale

TESTO PROPOSTO

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

- 6.2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - rappresentino una percentuale pari o superiore al 3% del capitale sociale

TESTO VIGENTE

pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente quale condizione di

TESTO PROPOSTO

rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione, che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art.